

PROCEDURA DI *INTERNAL DEALING*

ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (“Regolamento sugli abusi di mercato” o “MAR”) così come modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2024/2809 del 23 ottobre 2024

SOMMARIO

1	FINALITA'	3
2	SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE STRETTAMENTE LEGATE.....	4
3	OPERAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE	4
4	OPERAZIONI ESCLUSE DAGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE.....	6
5	OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DEI SOGGETTI RILEVANTI.....	6
6	OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELLA SOCIETA'	7
7	MODALITA' DI COMUNICAZIONE	7
8	LIMITAZIONI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI E DA PERSONE STRETTAMENTE COLLEGATE (“ <i>BLACK OUT PERIODS</i> ”)	8
9	DEROGHE AL DIVIETO DI EFFETTUARE OPERAZIONI DURANTE IL BLACK OUT PERIOD	9
10	SOGGETTO PREPOSTO.....	10
11	COMUNICAZIONE AI SOGGETTI RILEVANTI E ACCETTAZIONE DELLA PROCEDURA INTERNAL DEALING	11
12	MODIFICHE E INTEGRAZIONI	12
13	EFFICACIA E INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI.....	12
	ALLEGATO 1	13
	ALLEGATO 2.....	14
	ALLEGATO 3.....	19

1 FINALITA'

La presente procedura di *Internal Dealing* (la “**Procedura**”), approvata dal Consiglio di Amministrazione di ENAV S.p.A. (di seguito, anche, “**ENAV**”, ovvero, la “**Società**”), è adottata ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (“**Regolamento sugli abusi di mercato**” o “**MAR**”), così come modificato, da ultimo, dal Regolamento (UE) 2024/2809 del 23 ottobre 2024, del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 (“**Regolamento di esecuzione**”) e del Regolamento delegato (UE) 2016/522 (“**Regolamento delegato**”).

Ai sensi della richiamata normativa, la Procedura è volta a disciplinare gli obblighi relativi alle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.

Le norme contenute nella Procedura, in quanto recanti rinvio a previsioni di legge, hanno carattere di disposizioni cogenti e inderogabili al cui rispetto sono tenuti i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate, come di seguito individuati e definiti.

I termini non specificatamente definiti nella presente Procedura hanno il significato loro attribuito dal Regolamento sugli abusi di mercato e dal Regolamento delegato.

L’ottemperanza alle disposizioni contenute nella presente Procedura non solleva, in ogni caso, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate dall’obbligo di rispettare le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle relative agli obblighi di comunicazione per le partecipazioni rilevanti, quelle inerenti agli abusi di mercato e all’abuso di informazioni privilegiate¹, nonché ogni altra normativa applicabile.

¹ Come definite dall’art. 7 del MAR: “1. Ai fini del presente regolamento per informazione privilegiata si intende:

a) un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;
b) in relazione agli strumenti derivati su merci, un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un’informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell’Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti;

c) in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d’asta correlati, un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;

d) l’informazione trasmessa da un cliente o da altri soggetti che agiscono per suo conto o l’informazione nota per via della gestione di un conto proprietario o di un fondo gestito e connessa a ordini pendenti in strumenti finanziari, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.

2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che un’informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d’asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerati come informazioni aventi carattere preciso.

3. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un’informazione privilegiata se, di per sé, risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.

4. Ai fini del paragrafo 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni, s’ intende un’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento. Nel caso di partecipanti al mercato delle quote di emissioni con emissioni aggregate o potenza termica nominale pari o inferiore alla soglia fissata a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, secondo comma,

2 SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE STRETTAMENTE LEGATE

- 2.1 Ai sensi degli artt. 19, paragrafo 1, e art. 3, paragrafo 1, numero 25), del Regolamento sugli abusi di mercato, sono definiti Soggetti Rilevanti (e, quindi, ciascuno individualmente, il **“Soggetto Rilevante”**):
- i. i membri del Consiglio di Amministrazione e i componenti effettivi del Collegio Sindacale di ENAV;
 - ii. gli alti dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente ENAV e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive di ENAV. Tali soggetti sono rappresentati dagli alti dirigenti con responsabilità strategiche, così come individuati dall'Amministratore Delegato.
- 2.2 Ai sensi dell'art. 19, comma 1, e dell'art. 3, paragrafo 1, numero 26) del Regolamento sugli abusi di mercato, sono definite Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti (e, quindi, ciascuna individualmente, la **“Persona Strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti”** ovvero, la **“Persona Strettamente Legata”**):
- i. un coniuge o un *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
 - ii. un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
 - iii. un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione; o
 - iv. una persona giuridica, *trust* o *partnership*, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui ai punti i) ii) o iii), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

Per quanto attiene alle Persone Strettamente Legate, i relativi dati, comunicati con modello di cui all'Allegato B dell'Allegato 2 della Procedura, sono conservati agli atti della Società.

3 OPERAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE

Gli obblighi di comunicazione si applicano alle operazioni (di seguito, anche, le **“Operazioni”**) condotte per conto dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate concernenti le azioni o gli strumenti di debito emessi da ENAV o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati. Le operazioni soggette a notifica includono quelle di seguito elencate²:

le informazioni sulla loro attività concreta sono considerate non avere un effetto significativo sul prezzo delle quote di emissione, dei prodotti oggetto d'asta sulla base di tali quote o degli strumenti finanziari derivati.

5. L'ESMA pubblica orientamenti per stabilire un elenco indicativo non esaustivo delle informazioni che si può ragionevolmente prevedere siano pubblicate o che devono essere obbligatoriamente pubblicate conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari nel diritto dell'Unione o nazionale, delle regole di mercato, dei contratti, della prassi o delle consuetudini, sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti di cui al paragrafo 1, lettera b). L'ESMA tiene debitamente conto delle specificità di tali mercati.”

² Si tratta di operazioni previste, in modo non esaustivo, dall'art. 19, paragrafo 7, del Regolamento sugli abusi di mercato e art.10 del

1. la costituzione in pegno o in prestito³ di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata;
2. le operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata, anche quando è esercitata la discrezionalità⁴;
3. le operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita ai sensi della Direttiva 2009/138/CE, in cui: i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata; ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita;
4. l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
5. l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso ai Soggetti Rilevanti o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
6. l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
7. le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
8. l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario di ENAV;
9. l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni *put* e opzioni *call*, e di *warrant*;
10. la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
11. le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito di ENAV, compresi i *credit default swap*;
12. le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
13. la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;

Regolamento delegato.

³ Il MAR chiarisce: "Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una concessione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia".

⁴ Il MAR chiarisce: "Ai sensi della lettera b), le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito di un emittente o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo".

-
14. le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
 15. le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento sugli abusi di mercato⁵;
 16. le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento sugli abusi di mercato⁶;
 17. le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito il Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata, se così previsto dall'articolo 19 del Regolamento sugli abusi di mercato;
 18. le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata;
 19. l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito di ENAV o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

4 OPERAZIONI ESCLUSE DAGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

- 4.1 Non devono essere comunicate le Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga la soglia di 20.000 (ventimila) euro⁷ entro la fine dell'anno civile. Una volta superata la soglia di 20.000 (ventimila) euro devono essere comunicate tutte le Operazioni compiute nel corso dell'anno civile, a prescindere dal loro valore.
- 4.2 L'importo di cui sopra è calcolato sommando le Operazioni (sia gli acquisti che le vendite, tutti con segno positivo senza compensazione) effettuate per conto di ciascun Soggetto rilevante o quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate a tali soggetti. Le Operazioni compiute dal Soggetto Rilevante non devono comunque essere aggregate alle eventuali Operazioni compiute dalle Persone Strettamente Legate.

⁵ Ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1-bis, lett. b) del Regolamento sugli abusi di mercato, l'obbligo di comunicazione relativo a tale fattispecie non sussiste se, al momento in cui l'operazione viene compiuta, lo strumento finanziario in questione fornisce esposizione ad un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito di ENAV non supera il 20% degli attivi del portafoglio. L'esenzione in questione opera anche nel caso in cui il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata non conosce, né poteva conoscere, l'esposizione del portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito di ENAV e non vi sono motivi che inducano il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito di ENAV superino il 20% degli attivi del portafoglio stesso. Qualora siano disponibili informazioni relative alla esposizione al portafoglio di attivi, il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

⁶ Ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1-bis, lett. a) del Regolamento sugli abusi di mercato, l'obbligo di comunicazione relativo a tale fattispecie non sussiste se, al momento in cui l'operazione viene compiuta, l'esposizione dell'organismo di investimento collettivo alle azioni o agli strumenti di debito di ENAV non supera il 20% degli attivi detenuti dal medesimo organismo. L'esenzione in questione opera anche nel caso in cui il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo e non vi sono motivi che inducano il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito di ENAV superino il 20% degli attivi detenuti dall'organismo stesso. Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo, il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

⁷ Soglia stabilita dall'art. 152-*quinques*.1 del Regolamento Emittenti. Ai sensi del Regolamento sugli abusi di mercato, la CONSOB potrebbe aumentare la soglia fino a 50.000 Euro oppure ridurla fino a 10.000 Euro.

5 OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DEI SOGGETTI RILEVANTI

- 5.1 I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate comunicano a Consob e alla Società le Operazioni compiute dagli stessi o per loro conto tempestivamente, e comunque entro 3 (tre) giorni lavorativi a partire dalla data della loro effettuazione⁸. Il termine di 3 (tre) giorni per la comunicazione si calcola escludendo il giorno dell'Operazione.
- 5.2 I Soggetti Rilevanti e/o le Persone Strettamente Legate possono, previa sottoscrizione del modulo di cui all'**Allegato 1**, richiedere alla Società di effettuare per loro conto le comunicazioni dovute a Consob da parte dei medesimi ai sensi del precedente Articolo 5.1; in tal caso, i Soggetti Rilevanti e/o le Persone Strettamente Legate sono tenuti ad inviare le relative comunicazioni alla Società entro 1 (uno) giorno lavorativo a partire dalla data dell'effettuazione dell'Operazione.
- 5.3 Le comunicazioni di cui al presente Articolo sono effettuate secondo le modalità indicate nei successivi Articoli 6 e 7.

6 OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELLA SOCIETÀ

- 6.1 La Società rende note al pubblico le comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti e/o dalle Persone Strettamente Legate ai sensi del precedente Articolo 5.1, entro 2 (due) giorni lavorativi dal loro ricevimento, tramite il sistema di diffusione delle informazioni regolamentate in uso presso la Società.
- 6.2 Ove richiesto dai Soggetti Rilevanti e/o dalle Persone Strettamente Legate ai sensi del precedente Articolo 5.2, la Società effettua inoltre le comunicazioni dovute a Consob da parte di tali soggetti entro 3 (tre) giorni lavorativi dopo la data dell'Operazione, purché le relative comunicazioni alla Società siano inviate da parte dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Legate entro 1 (uno) giorno lavorativo a partire dalla data dell'effettuazione dell'Operazione⁹.
- 6.3 Le comunicazioni di cui al presente Articolo sono effettuate secondo le modalità indicate nel successivo Articolo 7, tramite l'utilizzo del modello contenuto nell'**Allegato 3 (Modello Internal Dealing)** della presente Procedura.

7 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

- 7.1 I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate comunicano al soggetto preposto (il "**Soggetto Preposto**"), così come individuato dalla Società ai sensi del successivo Articolo 10, le Operazioni effettuate dagli stessi mediante invio del Modello *Internal Dealing* (di seguito, anche, il "**Modello**") di cui all'**Allegato 3**, debitamente compilato e sottoscritto all'indirizzo di posta elettronica internal.dealing@enav.it e c.p.c.ufficiorm@computershare.it. In ogni caso, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate daranno un preavviso telefonico dell'invio

⁸ Tale intendendosi la data di conferma dell'esecuzione dell'operazione, non rilevando la data di liquidazione.

⁹ Resta inteso che ENAV non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per la mancata o tardata comunicazione all'Autorità competente nel caso in cui i Soggetti Rilevanti e/o le Persone Strettamente Legate non provvedano a notificare alla Società tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente entro il predetto termine del giorno lavorativo successivo alla data dell'Operazione.

della comunicazione al seguente numero 06-8166. Nei periodi di chiusura aziendale o su espressa indicazione del Soggetto Preposto, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate dovranno inviare segnalazione al numero che verrà espressamente comunicato. Le comunicazioni dovute al pubblico dalla Società sono effettuate tramite invio del Modello mediante utilizzo del sistema telematico di diffusione autorizzato in uso presso la Società e pubblicazione del Modello sul proprio sito *internet* in un'apposita sezione denominata "*internal dealing*", accessibile nella sezione dedicata alle relazioni con gli investitori.

- 7.2 Le comunicazioni dovute a Consob dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate sono effettuate tramite PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it, all'attenzione dell'Ufficio Informazione Mercati" indicando come oggetto "MAR *Internal Dealing*". Qualora l'obbligo di comunicazione a Consob ricada sulla Società ai sensi di quanto concordato in applicazione del precedente Articolo 5.2, ENAV procederà all'invio del Modello *Internal Dealing* all'indirizzo PEC sopra citato.

8 LIMITAZIONI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI E DA PERSONE STRETTAMENTE COLLEGATE ("*BLACK OUT PERIODS*")

- 8.1 Ai sensi dell'art. 19, comma 11, del Regolamento sugli abusi mercato, è fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di compiere Operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nei 30 (trenta) giorni di calendario antecedenti la data prevista per l'annuncio dei dati concernenti¹⁰:

- il progetto di bilancio di esercizio;
- la relazione semestrale;
- il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo e il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre, laddove la Società sia tenuta a renderlo pubblico ai sensi di legge o delle regole della sede di negoziazione nella quale le azioni ENAV sono ammesse alla negoziazione.

- 8.2 Il Consiglio di Amministrazione della Società potrà stabilire eventuali ulteriori divieti o limitazioni al compimento di Operazioni da parte dei Soggetti Rilevanti. In ogni caso, al fine di consentire il rispetto delle previsioni di cui al presente Articolo:

- (a) il *Chief Financial Officer*, di concerto con il Dirigente Preposto, darà tempestiva comunicazione al Soggetto Preposto delle date di cui al precedente Articolo 8.1, e di ogni correlativa variazione, in modo da consentire al Soggetto Preposto di informare debitamente i Soggetti Rilevanti ai sensi della presente Procedura;
- (b) il Soggetto Preposto darà tempestiva comunicazione a ciascun Soggetto Rilevante, con preavviso telefonico seguito da messaggio via *e-mail*, dei periodi

¹⁰ Il giorno dell'annuncio rappresenta il trentesimo giorno del periodo di divieto.

di limitazione o divieto, delle Operazioni oggetto di limitazione o divieto e della data di decorrenza dei periodi medesimi.

9 DEROGHE AL DIVIETO DI EFFETTUARE OPERAZIONI DURANTE IL *BLACK OUT PERIOD*

9.1 Eventuali deroghe al divieto, di cui all'art. 8, potranno essere concesse (i) dal Consiglio di Amministrazione, in caso di Operazioni concernenti gli Amministratori della Società, (ii) dal Collegio Sindacale, in caso di Operazioni concernenti i Sindaci effettivi della Società, ovvero (iii) dall'Amministratore Delegato, in caso di Operazioni concernenti gli alti dirigenti:

- a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni ENAV o di strumenti finanziari diversi dalle azioni ENAV¹¹;
- b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio e a piani per i dipendenti relativi a strumenti finanziari diversi dalle azioni, una garanzia o diritti ad azioni e garanzie o diritti a strumenti finanziari diversi dalle azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni¹².

In ogni caso, è necessario che il Soggetto Rilevante sia in grado di dimostrare che l'Operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di chiusura.

9.2 Il Consiglio di Amministrazione consente inoltre a un Soggetto Rilevante di negoziare o di effettuare operazioni per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura in caso di operazioni o attività di negoziazione che non riguardano decisioni di investimento attive adottate dal Soggetto Rilevante, o che derivano esclusivamente da fattori esterni o da azioni di terzi, o che sono operazioni o attività di negoziazione, compreso l'esercizio di diritti conferiti da strumenti derivati, basate su condizioni prestabilite.

9.3 Nei casi di cui al precedente Articolo 9.1, lett. a), il Soggetto Rilevante che intende vendere i propri strumenti finanziari durante i *Black Out Periods*, prima di qualsiasi negoziazione, deve inviare al Consiglio di Amministrazione, tramite *e-mail* all'indirizzo internal.dealing@enav.it e per conoscenza all'indirizzo presidenza@enav.it, richiesta scritta motivata e debitamente sottoscritta, contenente:

- a) la descrizione dell'operazione considerata;

¹¹ Per un'analisi delle circostanze eccezionali di cui alla presente lett. a) e delle valutazioni che devono essere compiute da ENAV, si rinvia a quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento delegato.

¹² Per un'analisi circostanziata delle caratteristiche delle Operazioni di cui alla presente lett. b) si rinvia a quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento delegato.

- b) la spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.

10 SOGGETTO PREPOSTO

- 10.1 Il Responsabile della struttura *Legal and Corporate Affairs* svolge le funzioni di Soggetto Preposto.
- 10.2 Il Soggetto Preposto ha il compito di ricevere, gestire e diffondere al mercato le informazioni relative alle Operazioni ai sensi dell'art. 19, paragrafo 3, del Regolamento sugli abusi di mercato. Il Soggetto Preposto ha il diritto di richiedere a ciascun Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione, anche relativa alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione della presente Procedura.
- 10.3 In particolare, il Soggetto Preposto provvede a:
- (a) verificare la corretta applicazione della procedura interna diretta a identificare i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate, nonché a predisporre e mantenere aggiornato un elenco di tali soggetti e a conservare le relative dichiarazioni di conoscenza ed accettazione;
 - (b) sottoporre ed ottenere da ciascun Soggetto Rilevante, ai sensi del successivo Articolo 11, una dichiarazione scritta (in una forma analoga a quella contenuta nel modulo in **Allegato 2**), avente ad oggetto la ricevuta, presa visione ed accettazione della presente Procedura e la presa di conoscenza dell'inclusione del proprio nominativo nell'elenco dei Soggetti Rilevanti;
 - (c) comunicare alla struttura *Investor Relations* ogni informazione relativa alle Operazioni oggetto della presente procedura affinché possano provvedere alla pubblicazione sul sito di ENAV www.enav.it;
 - (d) effettuare, per conto della Società, ogni comunicazione a Consob, al pubblico e a Borsa Italiana S.p.A. a cui, a norma della presente Procedura e/o delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari, la Società sia chiamata;
 - (e) vigilare sull'applicazione della presente Procedura e riferire al Consiglio di Amministrazione della Società dell'eventuale opportunità di apportare alla presente Procedura e/o ai relativi allegati modifiche e/o integrazioni volte ad assicurarne il costante adeguamento rispetto alla normativa vigente e ai migliori *standard* della prassi nazionale.

11 COMUNICAZIONE AI SOGGETTI RILEVANTI E ACCETTAZIONE DELLA PROCEDURA INTERNAL DEALING

- 11.1 Il Soggetto Preposto provvede ad inviare ai Soggetti Rilevanti via *e-mail* la comunicazione di cui all'**Allegato 2**.
- 11.2 All'atto del ricevimento di tale comunicazione, i Soggetti Rilevanti:

(a) sottoscrivono una dichiarazione di presa di conoscenza e accettazione, redatta secondo il modello di cui all'**Allegato B dell'Allegato 2** della presente Procedura, attestante altresì l'impegno a notificare, per iscritto, alle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili gli obblighi di comunicazione delle Operazioni previsti dalla normativa vigente e dalla presente Procedura, conservando copia della notifica;

(b) provvedono tempestivamente ad inviare tale dichiarazione al Soggetto Preposto, debitamente compilata con i dati identificativi delle Persone Strettamente Legate, e comunicano ogni successivo aggiornamento dei nominativi e dei dati precedentemente comunicati.

11.3 Le comunicazioni al Soggetto Preposto di cui al punto 11.2, lettera b) sono effettuate tramite posta elettronica all'indirizzo internal.dealing@enav.it.

11.4 Il Soggetto Preposto redige e aggiorna l'elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate e conserva le relative dichiarazioni di conoscenza e accettazione. Resta inteso che le disposizioni di cui alla presente Procedura sono e saranno applicabili a tali soggetti indipendentemente dalla sottoscrizione da parte degli stessi della suddetta dichiarazione.

12 MODIFICHE E INTEGRAZIONI

12.1 L'Amministratore Delegato è autorizzato ad apportare alla presente Procedura le modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di provvedimenti di legge o regolamentari, sottoponendo poi la Procedura alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

12.2 Il Soggetto Preposto provvederà a comunicare per iscritto ai Soggetti Rilevanti le modifiche e/o integrazioni della Procedura di *Internal Dealing* e ad ottenere l'accettazione della Procedura così come modificata e/o integrata.

13 EFFICACIA E INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI

13.1 Ferme restando le conseguenze di legge e regolamentari previste per l'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 19 del Regolamento sugli abusi di mercato e alle disposizioni applicabili del Regolamento Emittenti, qualora i Soggetti Rilevanti che non adempiono correttamente agli obblighi di cui alla presente Procedura siano dipendenti della Società o delle società controllate significative, laddove applicabile, essi sono passibili dei provvedimenti disciplinari irrogabili ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro loro applicabile, da irrogarsi secondo il criterio di proporzionalità, in base alla gravità e alla intenzionalità dell'infrazione commessa, tenendosi anche conto dell'eventuale reiterazione degli inadempimenti e/o delle violazioni ivi previste.

13.2 Nel caso in cui taluna delle suddette violazioni sia riferibile ai componenti degli organi della Società, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà intraprendere ogni opportuna iniziativa o rimedio consentiti dalla vigente normativa.

13.3 La Società si riserva in ogni caso la facoltà di rivalersi, nei modi e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nei confronti dei Soggetti Rilevanti o delle Persone Strettamente Legate, per ogni danno e/o responsabilità che possa ad



essa derivare da comportamenti in violazione della presente Procedura e della disciplina applicabile.

ALLEGATO 1

Modulo di richiesta per l'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dalla Procedura da parte della Società.

(Luogo e data)

Il/La sottoscritto/a [•], nato/a a [•], residente in [•], via [•], nella propria qualità di [•]

RICHIEDE

che l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla CONSOB previsti dall'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 nonché dalla Procedura di *Internal Dealing* approvata per la prima volta dal Consiglio di Amministrazione di ENAV S.p.A. nell'adunanza del 29 marzo 2016, così come successivamente modificata ed integrata, venga posto in essere da ENAV S.p.A. per suo conto.

A tal fine si impegna a comunicare al Soggetto Preposto, nei termini e alle condizioni indicati nella Procedura di *Internal Dealing*, le Operazioni oggetto di comunicazione e altresì a manlevare e tenere indenne ENAV S.p.A. da ogni conseguenza pregiudizievole che alla stessa dovesse derivare dalla mancata, ritardata o inesatta osservanza da parte sua degli obblighi previsti dalla Procedura di *Internal Dealing*.

(Firma)

ALLEGATO 2

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 19 del Regolamento (UE) 596/2014 è stata approvata la Procedura di *Internal Dealing*, in allegato alla presente sub Allegato A, per regolare la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni relative a operazioni sulle azioni o su strumenti derivati o altri finanziari ad essi collegati compiute dai soggetti rilevanti (c.d. “*insider*”) e dalle persone ad essi strettamente legate.

Al riguardo, La informiamo che il Suo nominativo è stato inserito nell'elenco dei Soggetti Rilevanti tenuto ai sensi della Procedura di *Internal Dealing*. Per gli aspetti operativi conseguenti a tale iscrizione rinviamo ai contenuti della Procedura e alla normativa ivi richiamata. Le ricordiamo, inoltre, che l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa ai sensi, fra gli altri, degli artt. 184 ss. del D. Lgs n. 58/1998 e delle applicabili disposizioni del Regolamento (UE) 596/2014.

La preghiamo di voler confermare la ricezione della Procedura inviando la dichiarazione di presa conoscenza e accettazione, in allegato alla presente *sub* Allegato B, debitamente compilata e sottoscritta, tramite uno dei seguenti mezzi:

- consegna presso la sede legale di ENAV, in Roma, via Salaria n. 716, cap. 00138, all'attenzione del Soggetto Preposto indicando sulla busta “Comunicazione *Internal Dealing*”;
- trasmissione a mezzo PEC: affari.societari@pec.enav.it
- trasmissione al seguente indirizzo di posta elettronica: internal.dealing@enav.it

Con i migliori saluti,

Il Soggetto Preposto di ENAV S.p.A.

Allegato A: Procedura *Internal Dealing*

Allegato B: Presa conoscenza e accettazione

ALLEGATO B

Presa di conoscenza e accettazione (persone fisiche)

Io sottoscritto/a _____ nella mia qualità di _____

- prendo atto che il mio nominativo è stato incluso nell'elenco dei Soggetti Rilevanti ai sensi della Procedura di *Internal Dealing* adottata da ENAV S.p.A. (la **Procedura**);
- dichiaro di aver ricevuto la Procedura, di averne preso conoscenza e di accettarne integralmente i contenuti;
- mi impegno a rispettare tutti gli obblighi previsti a mio carico dalla Procedura, ivi incluso quello di rendere noti per iscritto, conservando copia della notifica, alle Persone Strettamente Legate a me riconducibili, come definite nell'Articolo 2 della Procedura, gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 19, del Regolamento (UE) 596/2014 e dalla Procedura;
- ai fini dell'aggiornamento dell'elenco dei Soggetti tenuti all'obbligo di comunicazione di cui alla citata Procedura, fornisco in calce alla presente i dati identificativi delle Persone a me Strettamente Legate e mi impegno a comunicare tempestivamente per iscritto al Soggetto Preposto, così come individuato dalla Procedura, ogni variazione circa le informazioni ivi riportate;
- prendo atto che la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 19 del Regolamento (UE) 596/2014 potrà comportare a mio carico le sanzioni previste dal Regolamento (UE) 596/2014 e dal D.Lgs. n. 58/1998.

Dati identificativi delle Persone Strettamente Legate

Nome e Cognome/Denominazione Sociale	Codice Fiscale (se applicabile, viceversa Data e luogo di nascita) / Partita IVA o codice equivalente	Rapporto con il sottoscritto o la Persona Strettamente Legata

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR")
Internal Dealing

Enav S.p.A. con sede legale in Roma, Via Salaria 716, è il Titolare del trattamento dei dati personali.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è contattabile per qualsiasi richiesta di chiarimento o informazione in merito al trattamento dei dati personali, ai seguenti recapiti:

- dpo@enav.it;
- dpo.gruppoenav@pec.enav.it

Nell'ambito degli obblighi previsti dalla normativa vigente per le Società quotate, in particolare in materia di *Market Abuse Regulation*, ENAV tratterà i Suoi dati personali, identificativi e finanziari. Il trattamento di tali dati è necessario per adempiere agli obblighi legali ai quali è soggetta ENAV, relativi alle comunicazioni e agli adempimenti previsti dalla normativa di settore in materia di *Internal Dealing*.

I dati trattati saranno conservati da ENAV, in formato elettronico e cartaceo, da personale autorizzato, formato ed appositamente incaricato della Struttura Organizzativa *Legal and Corporate Affairs*.

Il trattamento sarà effettuato nel rispetto dell'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679 e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente, al fine di garantire la riservatezza e prevenire accessi o utilizzi non autorizzati.

I dati potranno essere comunicati, per le medesime finalità, alle autorità competenti, a società terze o ad altri soggetti che svolgono attività in *outsourcing* per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento, nonché a tutti i soggetti ai quali la legge riconosce la facoltà di accedere a tali dati. I dati non saranno diffusi né trasferiti all'estero verso Paesi *extra* UE.

I dati saranno conservati per 10 anni dall'operazione rilevante e saranno cancellati decorsi i termini di legge a partire dalla data in cui è venuto meno il motivo del loro trattamento.

L'interessato ha diritto di ottenere l'accesso ai dati personali ed a esercitare, in qualsiasi momento, i diritti riconosciuti agli artt. 15-22 dal Regolamento (UE) n. 2016/679 tra cui, a mero titolo esemplificativo, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e, se del caso, la cancellazione.

L'interessato potrà esercitare i suddetti diritti, ove applicabili, mediante richiesta inoltrata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) ai contatti indicati nella presente informativa.

Qualora l'interessato ritenesse che i trattamenti effettuati dal Titolare possano aver violato le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 77 del GDPR come previsto dal sito internet istituzionale dell'Autorità.

Data

Firma

ALLEGATO 3

(Modello *Internal Dealing*)

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate

1	Dati relativi al Soggetto Rilevante/ Persona Strettamente Legata	
a)	Nome ⁱ	
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica ⁱⁱ	
b)	Notifica iniziale/modifica ⁱⁱⁱ	
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome ^{iv}	

b)	LEI ^v	
----	------------------	--

4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate																							
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento ^{vi} Codice di identificazione ^{vii}																							
b)	Natura dell'operazione ^{viii}																							
c)	Prezzo/i e volume/i ^{ix}	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prezzo/i</th><th>Volume/i</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Prezzo/i	Volume/i																				
Prezzo/i	Volume/i																							
d)	Informazioni aggregate ^x — Volume aggregato — Prezzo																							
e)	Data dell'operazione ^{xi}																							

f)	Luogo dell'operazione ^{xii}	
(1) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).		

-
- i Per le persone fisiche: nome e cognome; Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.
- ii Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente; Per le persone strettamente associate, indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.
- iii Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.
- iv Nome completo della Società.
- v Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.
- vi Indicare la natura dello strumento: un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito.
- vii Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.
- viii Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522⁽¹⁾ della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19,
-

paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni.

- ix Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.

Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.

- x I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: i) si riferiscono allo stesso strumento finanziario; ii) sono della stessa natura; iii) sono effettuate lo stesso giorno e sono effettuate nello stesso luogo;

Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessario, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.

Informazioni sui prezzi: nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessario, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.

- xi Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.

- xii Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell' internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».
-